COMUNE DI STIGNANO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Codice Ufficio: UF6ER5
Via Roma n° 9 - 89040 Stignano (RC)
Tel. 0964 772121 - PEC: *tecnico.stignano.rc@asmepec.it*
C.F.: 81001010800 - P.I. 00677690802
Web: www.comune.stignano.rc.it

Area Tecnica Manutentiva

Responsabile Area: Arch. Tommaso Certomà

Registro Area Tecnica Manutentiva N. 138 del 11/11/2026

Registro Generale N. 243 del 11/11/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI STIGNANO

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA

Visto il D.lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il Regolamento comunale lavori, forniture e servizi eseguibili in economia, approvato con delibera di C.C. n° 01 del 15/04/2010;
Visto il D.lgs. n° 36/2023;
Visto il decreto di nomina del Sindaco n. 10 del 09/09/2024 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva e allo stesso sono stati conferiti le funzioni e i poteri di ogni attività organizzativa e gestionale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 30/03/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il D.U.P. 2026/2028;

Premesso che:

- il Comune di Stignano è proprietario del Campetto polifunzionale sito in Loc. Favaco e del Centro Sportivo "R. Lamonica" sito in Loc. Ciarmidio (via Mingioia), facenti parte del proprio patrimonio indisponibile e destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva agonistica, amatoriale, ricreativa ed educativa;
- Che i suddetti impianti sportivi sono stati recentemente ristrutturati e, quindi, perfettamente utilizzabili;

Considerato che:

- al fine di contribuire alla crescita del territorio, è intenzione dell'Amministrazione Comunale attuare un percorso di valorizzazione delle specifiche aree comprendenti gli impianti citati, con interventi che abbiano finalità di promozione e sviluppo sia dell'offerta sportiva che di quella ricreativa;
- la presenza di tali impianti rappresenta un patrimonio di qualità sia per il valore intrinseco degli stessi che per il valore sociale rispetto alle potenzialità di svago e di prevenzione del disagio giovanile che l'Amministrazione intende perseguire;
- tale patrimonio deve, quindi, essere utilizzato correttamente allo scopo di consentire agli utenti lo svolgimento delle attività sportive e ricreative nelle migliori condizioni possibili, adottando i conseguenti accorgimenti con criteri di economicità e con impegno razionale delle risorse disponibili;

Richiamato l'art. 112 (Servizi pubblici locali), comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale recita: "Gli enti locali, nell'àmbito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali";

Richiamato l'art. 90 della legge n. 289/2002, comma 25, in base al quale "gli enti locali, qualora non intendano gestire direttamente gli impianti, potranno affidare, in via preferenziale, mediante convenzione, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari";

Visto il "Regolamento per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Stignano", approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 22 del 17/12/2025, il quale disciplina le forme di affidamento e i criteri di conduzione delle strutture in oggetto;

Richiamato in particolare l'art. 5 del suddetto Regolamento, il quale stabilisce che la gestione pluriennale degli impianti possa essere affidata preferenzialmente a società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni, Discipline associate ed Enti di promozione sportiva mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità, aprendo a soggetti diversi solo in caso di esito infruttuoso della stessa;

Preso atto che l'affidamento in concessione dovrà conformarsi alle prescrizioni obbligatorie del Regolamento Comunale, con particolare riferimento a:

- Garanzia di fruibilità da parte delle istituzioni scolastiche in orario scolastico e l'uso gratuito per i soggetti diversamente abili;
- Riserva a favore dell'Amministrazione Comunale per iniziative proprie o patrocinate fino a un massimo di 15 giorni all'anno;
- Intestazione e pagamento diretto da parte del gestore di tutte le utenze, consumi, tasse e imposte derivanti dalla gestione;
- Esecuzione della manutenzione ordinaria a totale carico del gestore, previa comunicazione al Settore Tecnico;
- Obbligo per il gestore di applicare il CCNL di categoria per il personale impiegato, garantendo il rispetto degli adempimenti previdenziali, assistenziali e di sicurezza ex D.Lgs. 81/2008;
- Costituzione di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile (RCT) a tutela degli utenti e della struttura, nonché di adeguata fideiussione a garanzia degli obblighi contrattuali;

Valutata l'impossibilità di provvedere alla gestione in oggetto direttamente con personale e mezzi comunali, e ritenuto pienamente rispondente all'interesse pubblico procedere all'affidamento a terzi secondo le modalità fissate dal Regolamento comunale;

Ritenuto, pertanto, di formulare un atto di indirizzo affinché si proceda all'indizione di due distinte e separate procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della gestione, rispettivamente, del Campetto polifunzionale di Loc. Favaco e del Centro Sportivo "R. Lamonica" di Via Mingioia, finalizzate all'individuazione di soggetti idonei (società/associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, enti di promozione sportiva, federazioni);

Considerata tale soluzione utile e conveniente per questa Amministrazione in quanto, senza oneri diretti, il Comune assicura in tal modo la fruibilità degli impianti in oggetto, la vigilanza e la manutenzione dello spazio verde circostante, nonché la realizzazione di attività con finalità ricreative e sociali;

Visto l'art. 181 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, che prevede che i servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della parte III – contratti di concessione;

Ritenuto di procedere preliminarmente con la verifica delle manifestazioni d'interesse mediante la pubblicazione di distinti avvisi all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente per la durata di 10 giorni, demandando le relative procedure gestionali al Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge 289/2002 ed in particolare l'art. 90;
- il vigente Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi;

- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. **Di Avviare** la procedura per la pubblicazione degli avvisi pubblici per l'affidamento in concessione per la gestione degli impianti sportivi di Stignano;

2. **Di Approvare** lo schema degli avvisi pubblici per l'affidamento in concessione per la gestione degli impianti sportivi di Stignano;

3. **Di Pubblicare** l'avviso all'Albo Pretorio on-line del Comune di Stignano;

4. **Di Dare Atto** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

5. **Di Dare Atto** che, ai fini dell'adeguata pubblicità e trasparenza, il presente avviso viene affisso all'Albo online del Comune di Stignano per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi;

6. **Di Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. L.vo 267/2000.

Il Responsabile
Area Tecnica Manutentiva
Arch. Tommaso Certomà

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione rimarrà pubblicata all'albo pretorio informatico dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Stignano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Tommaso Certomà in data 11/11/2026
Tommaso Certomà in data 11/11/2026